



## AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge  
dal \_\_\_\_\_19.02.2021\_\_\_\_\_

Varese, \_\_\_\_\_19.02.2021\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
(Dott. Antonio Grimaldi)

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**n. 87 del 19.02.2021**

Oggetto: RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA ATS INSUBRIA DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO AVVERSO SENTENZA N. 1019/2020 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

## IL DIRETTORE GENERALE

nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: Affari Generali e Legali

Responsabile della struttura proponente: dott.ssa Marina Ambrosetti

Responsabile del procedimento: dott.ssa Marina Ambrosetti

Fascicolo nr. 33439

**PREMESSO** che:

- la disciolta ASL della Provincia di Como (ora ATS Insubria) ha stipulato, in data 2 luglio 2013, con...omissis..., contratto per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 276 del 10 settembre 2003 (*"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"*) di n. 1 operatore tecnico addetto alla Centrale Operativa Continuità Assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ad esito di procedura di gara;
- nel contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. 4613, in difformità con le condizioni pattuite ed accettate da...omissis..., per mero errore materiale il costo orario del premio aziendale è stato indicato in € 8,64, anziché in € 0,72;
- in data 20 ottobre 2014 la disciolta ASL di Como ha comunicato al...omissis...:
  - che la stessa ha erroneamente fatturato il premio di produttività collettiva relativo al periodo 2 luglio 2013 – 30 giugno 2014, utilizzando l'importo annuale, pari a € 1.347,73, quale base mensile di calcolo, anziché suddividere lo stesso per le dodici mensilità, e di aver, in tal modo, fatturato indebitamente e percepito in difformità dalle tariffe offerte in sede di gara - l'importo di € 24.130,45, anziché di € 2.015,96;
  - che la stessa ha altrettanto indebitamente fatturato n. 204 indennità di ferie non dovute per un valore complessivo di € 5.085,80, come risulta nell'allegato 1 della lettera d'invito alla procedura di gara e come previsto nell'articolo 25 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale 19 aprile 2004;
- omissis..., con nota del 17 novembre 2014:
  - ha sostenuto che l'importo fatturato di € 24.130,45, corrisponde a quanto stabilito nel contratto e ha rigettato la richiesta della predetta Azienda Sanitaria Locale di recuperare la differenza di € 22.114,49;
  - ha riconosciuto l'esattezza dei conteggi effettuati dalla disciolta ASL della Provincia di Como riguardanti le indennità festive, preannunciando che avrebbe provveduto alla liquidazione in favore della stessa della somma di € 5.085,80;
- la disciolta ASL della Provincia di Como, con deliberazione n. 437 del 2 luglio 2015, ha affidato incarico legale all'avv. Alwin Hermann Costantino, con studio legale in Como per recupero coattivo di crediti, compreso il credito vantato nei confronti di...omissis...;
- la diffida inviata il 3 dicembre 2015 dall'avv. Costantino al...omissis... della restituzione delle somme dalla stessa erroneamente fatturate e indebitamente percepite non ha avuto alcun riscontro;
- l'ex ASL di Como ha autorizzato la negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazione dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014 (*"Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"*), nella parte in cui impone l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, rilasciando all'avv. Alwin Hermann Costantino procura ad lites per la rappresentanza e l'assistenza nel procedimento di negoziazione assistita, attribuendogli ogni più ampia facoltà di legge nell'espletamento del mandato difensivo e autorizzando lo stesso, in caso di esito negativo della negoziazione, ovvero di mancata partecipazione della controparte alla predetta procedura, a procedere in via giudiziale;

**ATTESO** che in data 17/12/2020, con nota acquisita agli atti con prot. n. 129223, l'Avv. Alwin Hermann Costantino ha trasmesso copia della sentenza n. 1019/20 N. R.G. 2862/2017 con la quale il Tribunale Ordinario di Como ha rigettato la domanda e condannato ATS Insubria alla rifusione delle spese di lite a parte convenuta, liquidate in € 4.835,00 per compensi professionali, al rimborso spese processuali pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;

**CONSIDERATO** che sussistano i presupposti per ricorrere in appello avverso la citata sentenza n. 1019/2020 del Tribunale Ordinario di Como, tenuto conto anche delle valutazioni espresse dall'avvocato incaricato dell'assistenza legale nel citato giudizio, affidando l'incarico di assistenza legale per la rappresentanza, difesa e la tutela dei propri interessi al medesimo Avv. Alwin Hermann Costantino;

**RITENUTO** di avvalersi nella difesa in giudizio dell' Avv. Alwin Hermann Costantino, già patrocinatore nel giudizio di 1° grado avanti il Tribunale Ordinario di Como;

**VALUTATO** che l'Avv. Alwin Hermann Costantino, iscritto nell'Elenco degli Avvocati dell'ATS Insubria, approvato con deliberazione n. 117 del 04/03/2020, come evidenziato dal curriculum vitae agli atti, dispone di comprovate conoscenze nonché specifiche competenze professionali per rappresentare l'Agenzia in giudizio;

**RICORDATO** che l'art. 5 del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti, approvato con deliberazione n.427 del 3 agosto 2017, prevede che il conferimento dell'incarico è disposto attenendosi, tra gli altri, al criterio del mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo ad un unico legale;

**VISTA** la nota in atti n. 14920 del 09.02.2021 con cui l'Avv. Alwin Hermann Costantino ha trasmesso il preventivo di massima per le competenze professionali che saranno rese nel giudizio di secondo grado pari a complessivi € 1.585,19= (compreso contributo unificato, marca per iscrizione a ruolo, spese generali 15%, cpa (4%), iva (22%) di cui alla normativa vigente in materia di incarichi professionali;

**EVIDENZIATO** che il preventivo di spesa è stato formulato utilizzando parametri allineati ai criteri stabiliti dall'art.7 del vigente Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti, approvato con deliberazione n.427 del 3 agosto 2017;

**RITENUTO** pertanto di conferire l'incarico di legale dell'ATS Insubria nel giudizio sopra descritto, all'Avv. Alwin Hermann Costantino iscritto nell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti aggiornato con deliberazione n. 117 del 3 marzo 2020, mediante la sottoscrizione di apposita procura *ad litem*, alle condizioni tutte specificate nel disciplinare d'incarico ...omissis...;

**DATO ATTO** che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.585,19 è annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

## DELIBERA

per le ragioni espresse :

1. di prendere atto della sentenza n. 1019/20 R.G. 2862/2017, con la quale il Tribunale Ordinario di Como ha rigettato la domanda di ATS Insubria e l'ha condannata alla rifusione delle spese di lite alla..omissis..., parte convenuta;
2. di proporre appello avverso la citata sentenza n. 1019/2020 del Tribunale Ordinario di Como, tenuto conto anche delle valutazioni espresse dall'avvocato incaricato dell'assistenza legale nel citato giudizio;
3. di conferire gli incarichi di difesa e patrocinio di ATS Insubria nel giudizio sopra descritto all' Avv. Alwin Hermann Costantino, con studio legale in Como, iscritto nell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti aggiornato con deliberazione n. 117 del 3 marzo 2020, mediante la

sottoscrizione di apposita procura *ad litem*, alle condizioni tutte specificate nel disciplinare d'incarico ...omissis...;

4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 1.585,19=, compreso contributo unificato, marca per iscrizione a ruolo, spese generali 15%, cpa (4%), iva (22%) di cui alla normativa vigente in materia di incarichi professionali è imputato nei conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente delibera;
5. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA ATS INSUBRIA DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO AVVERSO SENTENZA N. 1019/2020 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO- PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

\*\*\*\*\*

**ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'**

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UOC Affari Generali e Legali
- Centro di Costo:

Varese, 17.02.2021

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE  
(Dott.ssa Marina Ambrosetti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott.ssa Marina Ambrosetti)

\*\*\*\*\*

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(X ) Si attesta la regolarità contabile con l'imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

(X) Gestione Sanitaria      ( ) Gestione Socio Sanitaria      ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2021

conto n. 14130710 per € 1.585,19,  
conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 18/02/2021

IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA  
(Dott. Carlo Maria Iacomino)

